



DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “*de minimis*” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Siccome il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – su richiesta dell’amministrazione, con riferimento appunto al momento della concessione.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non al solo importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Come individuare il beneficiario, ai fini del rispetto del massimale – “Il concetto di impresa unica”

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “*de minimis*” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla “impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013

Ai fini del presente regolamento, s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica

Pertanto qualora l’impresa faccia parte di “un’impresa unica” così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relativa al rispetto del massimale: il legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione dovrà farsi rilasciare dai legali rappresentanti delle imprese collegate idonee dichiarazioni attestanti gli aiuti in regime “*de minimis*” ottenuti, da ciascuna di esse, nel triennio di riferimento. La dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente dovrà tener conto di tali dichiarazioni. Le dichiarazioni rilasciate dai legali rappresentanti delle imprese collegate dovranno essere allegate alla dichiarazione dell’impresa richiedente.

Quali agevolazioni indicare

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “*de minimis*” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- **200.000 €** in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricolo, anche se il beneficiario è un'impresa agricola; (Reg. UE 2013/1407);
- **100.000 €** nel caso di aiuti ad un'impresa che opera – esclusivamente o parzialmente – nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, per spese inerenti quell'attività (Reg. UE 2013/1407); qualora l'attività di trasporto non sia distinguibile dalle altre eventuali attività svolte dall'impresa attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi, il massimale triennale dell'impresa sarà comunque di 100.000 €;
- **20.000 €** per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Reg. UE 2013/1408 modificato dal Reg. UE 2019/316);
- **30.000 €** per gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Reg. UE 2014/717);
- **500.000 €** nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Reg. UE 2012/360).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all'attività (la spesa) che viene agevolata con l'aiuto.

Un'impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “*de minimis*”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti “*de minimis*” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ad esempio, un'impresa agricola potrà ottenere aiuti in base sia al Regolamento 1408/2013 (per l'attività primaria) sia al Regolamento 1407/2013 (per l'attività di trasformazione o commercializzazione o per attività agrituristica), nel rispetto del limite triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €; ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato, l'impresa dovrà dichiarare questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento

I massimali sopra indicati si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Nel caso di fusioni o acquisizioni, tutti gli aiuti “*de minimis*” accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito (senza peraltro che debbano essere revocati in caso di superamento del massimale).

Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti “*de minimis*” ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del “*de minimis*” in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto “*de minimis*” era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto “*de minimis*” imputato al ramo ceduto.

Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti ‘*de minimis*’ con altri aiuti di Stato e gli aiuti ‘*de minimis*’ sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

- con altri aiuti «*de minimis*» concessi a norma dei rispettivi regolamenti a condizione che non superino il massimale pertinente.
- con aiuti di Stato (regimi di aiuto notificati o esentati ai sensi del pertinente regolamento) concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità, ovvero la percentuale, di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Diversamente il bando può disporre la non cumulabilità delle agevolazioni con contributi concessi da regimi di aiuto per gli stessi costi ammissibili.

Per questo motivo l'impresa dovrà indicare se, ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.